

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-653 del 05/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013 <i>ç</i> Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di BOMPORTO (MO), via GALILEI n. 20, dalla ditta NXSTAGE ITALY SPA per l'attività di produzione di presidi medico chirurgici. Aggiornamento, ai sensi dell'art.271 c. 7-bis D.Lgs. 152/06, dell'AUA rilasciata con Det. n. 5484 del 13/11/2020. Prat. Sinadoc n. 2911/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-670 del 04/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di BOMPORTO (MO), via GALILEI n. 20, dalla ditta NXSTAGE ITALY SPA per l'attività di produzione di presidi medico chirurgici. Aggiornamento, ai sensi dell'art.271 c. 7-bis D.Lgs. 152/06, dell'AUA rilasciata con Det. n. 5484 del 13/11/2020.

Prat. Sinadoc n. 2911/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ad oggi regolarmente in vigore, adottata da Arpae con Determinazione Dirigenziale 5484 del 13/11/2020 (e successive modifiche non sostanziali comunicate in data 29/04/2022 e 09/02/2024), a favore della ditta **NXSTAGE ITALY SPA**, con sede legale via Galilei n. 20, Bomporto (MO), per lo stabilimento localizzato nel Comune di **BOMPORTO (MO)**, via **GALILEI n. 20**.

DATO ATTO CHE la ditta **NXSTAGE ITALY SPA**, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, ha presentato documentazione ai sensi del D. Lgs 102/2020 art. 3 ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271 c. 7bis D.Lgs. 152/06, assunta agli atti di Arpae con prot. n. 235617 del 31/12/2024.

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n.59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 44316 del 07/03/2025, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 66204 del 08/04/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n.129346 del 17/07/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n.241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, AUSL.
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 151704 del 26/08/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che, valutata la documentazione presentata:
 - non risulta necessario procedere alla modifica degli inquinanti e dei relativi valori limite di emissione previsti nella vigente autorizzazione che tuttavia dovrà essere integrata con l'obbligo di presentare ogni cinque anni una relazione di fattibilità tecnica ed economica per la sostituzione delle sostanze classificate cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e delle sostanze classificate estremamente preoccupanti attualmente in uso.
- parere igienico-sanitario, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 76318 del 16/09/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 163840 del 16/09/2025; favorevole alle seguenti condizioni:
 - che tutti gli impianti di aspirazione localizzata rispondano ai parametri previsti dalle norme di buona tecnica (es. Industrial Ventilation), e siano in grado di captare l'inquinante alla fonte. Dovrà essere effettuata una verifica periodica dell'efficienza dell'impianto con misurazioni della velocità di cattura ai singoli punti di captazione, e si dovrà dare evidenza delle misurazioni effettuate tramite annotazione in apposito registro predisposto dalla Ditta;
 - che per l'uso delle miscele contenenti le sostanze presenti in Allegato XIV del Regolamento REACH

(Regolamento (CE) 1907/2006):

· Dioctyltin bis(2-ethylhexyl thioglycolate) (2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate) EC No.: 239-622-4 CAS No.: 15571-58-1 Contenuto nella miscela denominata AM26 W2078 CRY presente in Allegato XIV alla voce n.58

· Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) EC No.: 204-211-0 CAS No.: 117-81-7 Contenuto nella miscela denominata AM88 W17 presente in Allegato XIV alla voce n.4

venga verificata la conformità agli obblighi specificati nella corrispondente decisione della Commissione Europea (condizioni operative e misure di gestione del rischio da osservare nell'ambiente di lavoro) o, in attesa della decisione, venga verificata l'applicazione delle misure di gestione del rischio individuate negli scenari di esposizione della sostanza stessa;

- che venga redatta annualmente una relazione dettagliata in cui vengano individuati i criteri di fattibilità di sostituzione delle sostanze ivi citate, valutando anche prodotti già in commercio e già certificati che prevedano l'utilizzo di sostanze non nocive per l'uomo e per l'ambiente. Tale relazione dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio (dsp@pec.ausl.mo.it Servizio Igiene Pubblica – Settore ITAC);
- che venga operata una campagna di sensibilizzazione dei lavoratori in merito alla pericolosità delle sostanze ivi citate, attraverso comunicazione orale (coinvolgendo eventualmente il Medico Competente) e affissione di cartellonistica. Ciò deve avvenire in particolar modo per le sostanze nocive per il feto, avvisando le lavoratrici e prevedendo la maternità anticipata qualora venisse comunicata una gravidanza.

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. **5484 del 13/11/2020** a favore della ditta **NXSTAGE ITALY SPA** (P.IVA 02064390368) per lo stabilimento ubicato in Comune di **BOMPORTO (MO)**, via **GALILEI n. 20**, apportando le seguenti modifiche:

nell'Allegato ARIA inserire la seguente prescrizione:

- **ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio del presente atto il gestore deve presentare una relazione di fattibilità tecnica ed economica per la sostituzione delle sostanze classificate cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e delle sostanze classificate estremamente preoccupanti.**

3. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 5484 del 13/11/2020, unitamente alla quale deve essere conservato e presentato in caso di verifiche e controlli;
4. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
5. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
6. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.